

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE O DISCIPLINARE

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.Lgs N. 50 DEL
19.04.2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
"CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI MEDIAZIONE PENALE
MINORILE"**

INDICE

PREMESSA

- 1. Oggetto dell'appalto**
 - 2. Durata e Importo**
 - 3. Requisiti di partecipazione**
 - 4. Modalità di partecipazione**
 - 5. Modalità di presentazione della documentazione**
 - 6. Modalità di presentazione dell'offerta**
 - 7. Documentazione amministrativa**
 - 8. Offerta tecnica**
 - 9. Modalità di redazione dell'offerta economica**
 - 10. Soccorso istruttorio**
 - 11. Avvalimento**
 - 12. Adempimenti procedurali**
 - 13. Modalità di aggiudicazione della gara e criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica**
 - 14. Verifica Anomalie offerte**
 - 15. Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione**
 - 16. Garanzia definitiva e coperture assicurative**
 - 17. Trattamento dati personali**
- Allegati**

Premessa

Il presente documento disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile", ubicato in Roma, Via G. A. Guattani n. 17 all'interno dei locali dell'IPAB IRAS (la Regione Lazio si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la sede delle attività in altri locali appositamente predisposti, sempre nella città di Roma), di cui all'art. 1 del presente Disciplinare.

L'affidamento in oggetto, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali n. G15532 del 15/11/2017, della Direzione "Salute e Politiche Sociali", avverrà mediante procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto meglio specificato nel presente documento.

La Regione Lazio stipulerà con l'aggiudicatario una convenzione che regolerà i termini delle prestazioni richieste.

Lo Schema di Convenzione (Allegato n. 7) disciplina le condizioni di esecuzione del servizio e ad esso si rimanda per i dettagli.

Le richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di gara relativi ad elementi amministrativi e tecnici da parte dei concorrenti dovranno pervenire alla Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, Area Politiche per l'inclusione esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo inclusione@regione.lazio.legalmail.it

Le risposte alle domande di chiarimento saranno fornite e pubblicate sul sito www.socialelazio.it. Tutte le comunicazioni effettuate sul sito suddetto hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, qualsiasi comunicazione diretta ai concorrenti avverrà a mezzo PEC e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di presentazione delle offerte. Pertanto, sarà onere di tutti i concorrenti rendere note eventuali variazioni dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Direzione regionale per l'inclusione Sociale, Area Politiche per l'inclusione; diversamente, la struttura regionale declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di eventuali comunicazioni. I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Direzione regionale ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari per la procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo n. 50/2016, è individuato nella dr.ssa Donatella Pepe, che è in possesso di adeguata competenza.

DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura il soggetto partecipante dovrà essere dotato, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- indirizzo di posta elettronica certificata.

**Art. 1
Oggetto dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile", ubicato in Roma, Via G. A. Guattani n. 17 all'interno dei locali dell'IPAB IRAS (la Regione Lazio si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la sede delle attività in altri locali appositamente predisposti, sempre nella città di Roma).

Il codice CIG attribuito alla presente procedura dall'ANAC è: 7739570F32

Le caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara, dovrà essere eseguito secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nelle stesse, nel Disciplinare e nello Schema di Convenzione.

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI in quanto i servizi oggetto dell'appalto hanno natura di servizi sociali e non si ravvisano rischi interferenziali.

**Art. 2
Durata e importo**

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di stipula della convenzione o dalla data di esecuzione, qualora queste non coincidano, ovvero dall'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs n.50/2016.

L'importo posto a base d'asta è pari a: **€ 114.285,71 oltre IVA al 5% (se dovuta) pari a € 5.714,29, per un importo complessivo pari a € 120.000,00**, ai sensi dell'art. 35 del D. lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Regione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, entro i 24 mesi successivi alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale, ulteriori 24 mesi di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto della disposizione sopra richiamata.

I soggetti partecipanti non potranno presentare, pena l'esclusione, un valore complessivo dell'offerta superiore all'importo a base d'asta.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, così come risultante dai punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica di cui all'art. 12 del presente disciplinare.

L'Amministrazione regionale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95 comma 12 del D. lgs 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'Amministrazione regionale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata della Regione, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Stazione appaltante e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

Requisiti di *IDONEITA' PROFESSIONALE*:

1. Essere un ente del Terzo Settore di cui all'articolo 39 comma 2 della Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, associazione di cui alla L.R. n. 58/90, cooperativa sociale, impresa sociale fondazione, fondazione di partecipazione e di comunità) ed essere iscritta, ove previsto da norme di legge, agli Albi/registri della promozione sociale o della cooperazione sociale (regionali o nazionali) o essere iscritte all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate;
2. avere tra le finalità previste nel proprio Statuto i temi della giustizia riparativa e della mediazione penale;

3. aver maturato almeno tre anni di esperienze e competenze specifiche in materia di giustizia riparativa e mediazione penale con riferimento alle categorie di destinatari oggetto dell'intervento proposto.

Alla gara possono partecipare i raggruppamenti temporanei di concorrenti, la cui domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti temporanei possono essere costituiti anche con Università o centri di ricerca, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati in capo al soggetto capofila; in tutti i casi di presentazione di proposte da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo, i Soggetti componenti dell'Associazione dovranno dichiarare l'intenzione di costituirsi in ATI o ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i ruoli, le competenze, dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'intervento proposto. Il soggetto capofila è l'unico responsabile del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale e, pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con la Regione Lazio in relazione agli obblighi di cui alla presente procedura negoziata.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti.

A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o di concorrenti dovrà detenere - a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.

Requisiti di *ORDINE GENERALE* di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016:

a) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D. L.gs. n. 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs n. 50/2016):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs n. 50/2016);

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

d) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs n. 50/2016):

- l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs n. 50/2016;
- l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.lgs n. 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art. 80, comma 5, D.Lgs n. 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs n. 50/2016).

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs n. 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

e) un fatturato globale del partecipante realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, IVA esclusa, non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto (pari a € 114.285,71) - art. 83, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, cfr. art. 58, comma 3, secondo e quarto capoverso, Dir. 2014/24/CE).

La suddetta soglia risulta assolutamente proporzionata al valore dell'appalto in quanto consentono, in via propedeutica, un apprezzamento circa l'affidabilità dei partecipanti alla gara.

Per il suddetto requisito, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, questi potranno cumulare il requisito di cui sopra, posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3.

Requisiti di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) di avere risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il presente appalto, da documentarsi mediante elenco dettagliato dei principali servizi effettuati per tre anni nell'ultimo quinquennio (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3.

g) dichiarazione di impiegare nel "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile" per le attività indicate all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Oneri, una equipe costituita da un numero non inferiore a: n. 3 mediatori (che dovranno svolgere anche l'attività di segreteria). Dovranno essere, inoltre, specificate l'articolazione dell'orario di lavoro del personale utilizzato e le rispettive funzioni nonché individuato il responsabile del Centro tra il personale interno.

Art. 4

Modalità di partecipazione

I soggetti partecipanti devono far pervenire l'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, alla Regione Lazio Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, Area Politiche per l'inclusione, Ufficio protocollo, Accettazione posta, Via del Serafico n.127, CAP 00142 Roma, in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, timbrato e controfirmato nei lembi di chiusura, contenente le buste come descritto all'art.6 del presente Disciplinare, recante la dicitura: "**Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile"**", con l'indicazione del soggetto partecipante e relativo indirizzo, entro il giorno e l'ora indicato nella lettera di invito.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano dal soggetto concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.15, il venerdì dalle ore 8.00 alle 14.15, fino al termine perentorio indicato nella lettera di invito.

La Regione Lazio declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Ad avvenuta scadenza del termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o integrazione della precedente.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni.

Art. 5

Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata:

- devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, laddove non presente schema fornito dalla stazione appaltante, in carta intestata del soggetto partecipante e, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente

- o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso) e devono essere corredate, a pena di esclusione dalla gara, dalla copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento del dichiarante leggibile e in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei rappresentanti legali e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia conforme all'originale della relativa procura.

Art. 6

Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico di cui all'art. 4 dovrà contenere al suo interno tre buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta dovrà essere chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura, identificate in:

Busta A

Documentazione Amministrativa che dovrà contenere le dichiarazioni e la documentazione di cui al successivo art. 7.

Busta B

Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti prescritti di cui al successivo art. 8.
Tutta la documentazione in essa presente, deve essere firmata dal Legale Rappresentante.

Busta C

Offerta Economica contenente quanto indicato al successivo art. 9.
Tutta la documentazione in essa presente, deve essere firmata dal Legale Rappresentante.

Art. 7

Documentazione Amministrativa (BUSTA A)

Nella busta A – Documentazione amministrativa di cui al precedente art. 6 dovrà essere inserito:

- A. Indice completo del proprio contenuto;
- B. Schema dichiarazioni amministrative, (Allegato 4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, attestante quanto riportato integralmente nell'Allegato Schema dichiarazioni amministrative;
- C. Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, conformi al Documento di Gara Unico Europeo al modello DGUE (Allegato 5); si suggerisce di utilizzare il DGUE approvato dalla Stazione Appaltante per evitare eventuali omissioni.

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

Tali dichiarazioni si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ad esse si applica quanto di seguito specificato in merito all'obbligo di allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (LEGGIBILE) eventualmente unita alla scansione dell'originale o della copia conforme della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore.

Con riferimento al DGUE, **parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di presentazione della medesima offerta o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- *in caso di impresa individuale*: titolare e direttore tecnico;
- *in caso di società in nome collettivo*: soci e direttore tecnico;
- *in caso di società in accomandita semplice*: soci accomandatari e direttore tecnico;
- *in caso di altri tipo di società o consorzio*: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, devono essere indicati i dati di entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la indizione della procedura negoziata, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di indizione della procedura.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento al DGUE, **parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali**, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di ricevimento dell'invito o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di indizione, devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Con riferimento al DGUE alla **parte III, lettera D – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** si specifica che indicando che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, secondo quanto ulteriormente prescritto nel presente disciplinare, che:

- nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999;
- l'Operatore Economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;
- l'Operatore Economico si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- l'Operatore Economico è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

D. documento comprovante, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, **sotto forma di cauzione o di fideiussione**, a scelta del concorrente, pari all'2% (due per cento), dell'importo a base di gara cui si partecipa.

Eventuali riduzioni sono solo quelle consentite dalla legge (possesso certificazione di qualità, in casi di raggruppamenti da parte di tutti i soggetti costituenti/endi il raggruppamento medesimo) e sono meglio specificate sotto.

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

La cauzione deve essere costituita a favore della Regione Lazio presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) **IBAN IT03M0200805255000400000292**, specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti ed assegni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui al comma 3 del richiamato art. 93, attualmente individuati, come da ultimo chiarito anche con Comunicato del Presidente ANAC del 1 luglio 2015, nei soli soggetti iscritti all'elenco previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con l'emanazione del D.Lgs. n. 169/2012.

La garanzia dovrà essere effettuata nei tempi e modi prescritti dall'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Regione Lazio.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Regione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.

La Regione Lazio si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

Si precisa che l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per i concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione. Per poter fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre apposite certificazioni.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

- a) mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero il caso in cui non venga fornita prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti;
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura di gara.

E. inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, **l'offerta, altresì, dovrà essere corredata, a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'impresa risultasse aggiudicataria devono essere inserite in formato cartaceo nella Busta A e devono essere prodotte con la dicitura: "Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile".

F. **copia del "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

G. ricevuta che attesti il versamento (dell'eventuale) contributo richiesto automaticamente, in favore dell'ANAC; il codice CIG attribuito alla presente procedura sono indicati all'art. 1 del presente Disciplinare.

Il mancato versamento del contributo ad ANAC nel termine è causa di esclusione dalla gara.

Ai fini del versamento le concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione" del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia della pagina web del sito dell'Autorità attestante l'avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare l'effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, D.Lgs. n. 50/2016).

H. In caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, scansione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero scansione della copia di apposita istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima.

Dirigente Antonio Mazzarotto Tel.: +39.06.5168.8180
email: inclusion@regione.lazio.it - posta certificata: inclusion@regione.lazio.legalmail.it

La Stazione Appaltante procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

I. (Eventuale) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo *ex* articolo 2359 c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nei casi in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all'esclusione dei concorrenti stessi dalla gara.

L. (Eventuale) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione alla gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. L'istanza dovrà prevedere una dichiarazione delle percentuali di partecipazione al raggruppamento temporaneo di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle prestazioni di servizi previste nel presente disciplinare, anche al fine della verifica dei singoli requisiti speciali minimi di qualificazione per la rispettiva partecipazione. In questo caso le relative dichiarazioni amministrative previste dall'Allegato 4 "Schema dichiarazioni amministrative", devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai soggetti che costituiranno i raggruppamenti, ad esclusione del punto 6.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel Casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 8
Offerta Tecnica
(BUSTA B)

L'offerta tecnica del servizio oggetto dell'affidamento, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere inserita nella Busta B di cui al precedente art. 6, e dovrà contenere n. 2 documenti e non dovrà, a pena di esclusione, contenere riferimenti economici.

- 1. Proposta Progettuale** del servizio oggetto dell'affidamento, a firma del titolare o del legale rappresentante o di un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, redatta secondo le specifiche tecniche previste dagli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale d'Oneri, dal titolo "*Proposta progettuale*", suddivisa in 2 sezioni:
 - **Generale**, composta massimo di 15 cartelle A4 che illustri in modo complessivo il progetto proposto, con l'indicazione delle modalità tecniche di svolgimento delle attività, nonché l'elenco dettagliato delle figure professionali coinvolte;
 - **Specificata**, di consistenza libera, che dovrà contenere descrizione dettagliata riguardante ciascuno dei criteri (e subcriteri) tecnici di cui all'art. 12 del presente Disciplinare
- 2. Proposta organizzativa**, dal titolo "*Componente organizzativa*", che dovrà contenere i **Curricula** (in formato europeo) **degli operatori** coinvolti nel progetto dai quali emerga la professionalità, la formazione teorica e l'esperienza maturata sulle tematiche specificate all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Oneri oltre ad una **Scheda sintetica riepilogativa** che attesti l'esperienza maturata nello specifico settore oggetto del bando dal soggetto giuridico concorrente.

In particolare, l'offerta tecnico-qualitativa dovrà essere redatta seguendo l'articolazione della tabella recante i relativi criteri/subcriteri e contenere ogni informazione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice.

Oltre ai contenuti minimi descritti, sarà facoltà degli operatori economici concorrenti presentare proposte migliorative o ampliative dei servizi, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In tal caso dovranno essere proposte soluzioni che abbiano effettiva aderenza funzionale all'oggetto dell'appalto, denotando un effettivo e concreto incremento dei livelli di servizio e delle prestazioni generali ai cittadini. Non verranno valutate proposte migliorative che non abbiano una relazione diretta con i servizi oggetto di appalto o che si sostanziano in prestazioni di servizi avulsi dal contesto gestionale proprio dell'oggetto dell'appalto.

Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da “segreti tecnici o commerciali” producendo, a tal fine, la relativa documentazione a comprova (brevetti, etc..).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 45 lettera d) ed e) e 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** - da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Art. 9

Modalità di redazione dell'offerta economica (BUSTA C)

L'offerta economica, redatta secondo quanto previsto nell'allegato “Schema di offerta economica” (All. 6) dovrà essere inserita nella Busta C di cui al precedente art. 6, su carta resa legale qualora il soggetto non sia esente, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 il prezzo complessivo offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) decimali;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Regione Lazio;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa e IVA inclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto, non verranno accettate offerte che abbiano un valore complessivo superiore a quello dell'affidamento posto a base d'asta.
- il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, la Commissione di gara, non terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà altresì quantificare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I prezzi offerti si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Disciplinare.

Dirigente Antonio Mazzarotto Tel.: +39.06.5168.8180

email: inclusion@regione.lazio.it - posta certificata: inclusion@regione.lazio.legalmail.it

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In conformità a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine della verifica della anomalia, si procederà in seduta di gara al calcolo della predetta soglia di anomalia indicata nel successivo articolo 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'Appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

I soggetti partecipanti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione appaltante solo ad approvazione della procedura.

La Stazione appaltante non sarà tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.

Inoltre:

- verranno esclusi i concorrenti che presentano offerta con carenza sostanziale degli elementi richiesti tale da non consentire la quantificazione dell'offerta;

- per tutti i prodotti in gara non è ammessa l'offerta di prodotti con caratteristiche alternative.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 45 lettera d) ed e) e 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta economica dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – dal legale rappresentante di ogni operatore economico che costituirà i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Art. 10
Soccorso istruttorio

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni amministrative può essere sanata e comporta l'obbligo del pagamento a favore della Regione Lazio della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore complessivo.

La Regione Lazio assegnerà al soggetto partecipante un termine di giorni 3 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pena l'esclusione dalla gara del soggetto concorrente.

ART. 11

Avvalimento

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 12

Adempimenti procedurali

Il Seggio di gara espleta, in seduta pubblica:

- la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara;
- la procedura di apertura e **verifica formale** della conformità della documentazione tecnica presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "B" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara (la verifica consiste nel controllo che nella Busta "B" presentata da ciascuna impresa partecipante siano presenti tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica - art. 8 del disciplinare di gara- per numero e titolo); successivamente alla verifica formale, il Seggio di gara provvederà a chiudere le buste contenenti le offerte tecniche con nastro adesivo.

Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) il Seggio di gara consegnerà tutti i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dalle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/16, che procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;
- b) conclusa l'attività di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, calcolerà, utilizzando mere formule matematiche, i relativi punteggi e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche a quelli determinati dall'applicazione delle richiamate formule matematiche alle offerte economiche;
- c) successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;
- d) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/16 verrà attivata da parte della Stazione appaltante di norma su richiesta della Commissione giudicatrice e verrà svolta dall'organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente;
- e) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a

mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;

- f) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lettere d), e) ed f).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art.81, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 13

Modalità di aggiudicazione della gara e criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica

La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

L'appalto verrà esperimento mediante procedura negoziata senza bando e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

Offerta tecnica: max 70 punti

Offerta economica: max 30 punti

L'aggiudicazione sarà determinata dalla commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione indicati nell'art. 12 del Disciplinare.

Commissione di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 77 comma 1 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore oggetto della procedura di gara.

Tale Commissione sarà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte stesse, con apposito provvedimento del Direttore della Direzione regionale per l'inclusione Sociale, e valuterà le offerte tecniche ed economiche secondo i criteri previsti nella seguente tabella:

1. OFFERTA TECNICA punti 70/100

CRITERI TECNICI (Punteggio massimo totale attribuibile: PUNTI 70)	Punteggio max	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
1. PROPOSTA PROGETTUALE GENERALE PROGETTO DI GESTIONE DEL CENTRO (punteggio massimo attribuibile: 20)		
1.1 Struttura complessiva del progetto con la descrizione delle finalità e degli obiettivi, dell'approccio scientifico e della metodologia di intervento utilizzati per la mediazione penale diretta e indiretta: punti da 0 a 8	8	Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: $Pu = mc \times 8$ dove: Pu = punteggio attribuito al criterio in esame; mc= media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti dalla Commissione giudicatrice
1.2 Coerenza all'interno del progetto del Centro tra modello, metodologia, strumenti utilizzati in riferimento alle finalità e alle tematiche della giustizia riparativa e della mediazione penale: punti da 0 a 6	6	$Pu = mc \times 8$

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

<p>1.3 Definizione tecnico-scientifica di un percorso di mediazione penale minorile (dall'invio alla presa in carico): punti da 0 a 6</p>	<p>6</p>	<p>Pu = mc x 8</p>
--	-----------------	---------------------------

2. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO (punteggio massimo attribuibile 20)

<p>2.1 Descrizione dettagliata delle attività da svolgere identificandone i contenuti specifici e la tempistica per la realizzazione degli interventi previsti (giustizia riparativa e mediazione penale minorile): punti da 0 a 13</p>	<p>13</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:</p> <p>Pu = mc x 13</p> <p>dove:</p> <p>Pu = punteggio attribuito al criterio in esame;</p> <p>mc= media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti dalla Commissione giudicatrice</p>
<p>2.2. Sistema di monitoraggio sull'andamento del progetto, sia nel processo che negli esiti, con particolare evidenziazione delle possibili soluzioni alle criticità riscontrate: punti da 0 a 7</p>	<p>7</p>	<p>Pu = mc x 13</p>

3. INNOVAZIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI (punteggio massimo attribuibile: 10)		
3.1 Definizione di specifici percorsi per stranieri e/o minori con particolari fragilità, con famiglie multiproblematiche e/o a rischio di esclusione sociale (ad esempio i rom, minori stranieri non accompagnati, ecc.): punti da 0 a 10	10	Pu = mc x 13
4. FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE (punteggio massimo attribuibile: 20)		
<p>4.1 Formazione ed esperienza professionale maturata da parte del personale (mediatori penali) di cui all'art. 2, lett. g) del presente Disciplinare, nel settore oggetto dell'affidamento del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione teorica aggiuntiva (conseguimento di uno o più dei seguenti titoli: master universitario, corsi di perfezionamento, dottorati inerenti la materia in oggetto). <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base della percentuale del personale in possesso dei titoli aggiuntivi dichiarati risultanti dai curricula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 70% al 100% del personale in possesso dei titoli = punti 7 - dal 50% al 69% = punti 4 - dal 25% al 49% = punti 2 - sotto il 24% = punti 0 <ul style="list-style-type: none"> • esperienza maturata nel settore indicato. <p>Il punteggio sarà attribuito sulla base della percentuale del personale in possesso</p>	7	Il punteggio sarà attribuito sulla base della sommatoria dei due sottocriteri

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

<p>dell'esperienza <u>di almeno 3 anni risultante dai curricula:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 70% al 100% del personale in possesso dei titoli = punti 7 - dal 50% al 69% = punti 4 - dal 25% al 49% = punti 2 - sotto il 24% = punti 0 		
<p>4.2 Esperienze documentate del soggetto concorrente riguardanti attività di giustizia riparativa e mediazione penale minorile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 3 fino a 5 anni: punti 5 - da 5 anni fino a 7 anni: punti 9 - oltre i 7 anni: punti 13 	13	

Per la determinazione del punteggio tecnico:

– ove è prevista l'attribuzione tabellare, la Commissione procede ad applicare la regola indicata per il rispettivo criterio;

- ove è prevista l'attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione di un coefficiente preliminare tra 0 e 1, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

0= NON VALUTABILE;

da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO

da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE

da 0,5 a 0,6 =SUFFICIENTE

da 0,7 a 0,8 = BUONO

da 0,9 a 1 = OTTIMO.

Ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti. Una volta calcolata la media dei coefficienti, si procede tramite la formula descritta nella griglia e nel dettaglio per i seguenti criteri/sottocriteri: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti la cui Offerta tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 40/70.

2. OFFERTA ECONOMICA (Punteggio massimo totale attribuibile: PUNTI 30/100)

L'offerta economica, redatta secondo quanto previsto nell'allegato "Schema di offerta economica" (All. 6), deve tenere conto in maniera razionale dei costi di gestione del servizio per la durata di 24 mesi in relazione alle finalità e obiettivi di cui all'art. 3 del Capitolato speciale della presente procedura, alla luce del budget messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

La Commissione Giudicatrice assegnerà 30 punti all'offerta più bassa, mentre per la determinazione da assegnare alle altre offerte, sarà applicata la seguente formula

$$\frac{\text{valore dell'offerta più bassa presentata}}{\text{valore della offerta da valutare}} \times 30$$

In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Art. 14 **Verifica anomalia offerte**

La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata secondo quanto disciplinato dal comma 3) dell'art. 97 del succitato D.Lgs.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

In sede di verifica della congruità delle offerte, sarà valutata la sostenibilità economica del ribasso anche con riferimento ai contratti collettivi di settore stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni".

Nel caso in cui l'offerta del concorrente aggiudicatario sia stata assoggettata a valutazione di congruità, saranno allegate al contratto le spiegazioni o giustificazioni presentate per iscritto dall'aggiudicatario medesimo al riguardo.

Art. 15

Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione

A conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà ad effettuare i controlli previsti ai sensi dell'art. 81, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate, sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Quanto sopra, comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi, nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ed all'ANAC.

La Stazione appaltante, inoltre, potrà richiedere all'aggiudicatario di produrre, entro un termine ritenuto congruo, eventuale ulteriore documentazione necessaria per verificare le autodichiarazioni presentate dallo stesso in sede di gara.

A tal fine, si precisa che l'efficacia dell'aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte della Stazione Appaltante – tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile, ecc.), accertata mediante la richiesta del certificato DURC.

Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e congrua.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione direzionale e insindacabile. In tal caso, nulla è dovuto alle imprese concorrenti.

L'aggiudicatario, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, dovrà:

1. costituire la garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016;
2. produrre l'ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della presente gara.

Ove l'aggiudicatario non presenti, entro il termine indicato, la suddetta documentazione, ovvero non si presenti alla stipula dell'atto, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva, salvo l'incameramento della garanzia provvisoria ed il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.

In tal caso, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare alla stipula del Contratto il concorrente, la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione provvisoria, la seconda migliore.

L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/16).

L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 16.
Garanzia definitiva e coperture assicurative**

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, come da normativa vigente.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice medesimo.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16.
Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..